



Attenzione al pericolo! - Valutazione del posto di lavoro

La vostra impresa è in Svizzera ed è tenuta ad accertare se i posti di lavoro offerti sono gravosi e/o pericolosi. Ogni impresa è tenuta a osservare le disposizioni legali a prevenzione d'infortuni e malattie professionali (ai sensi della vigente ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI).

Quando l'azienda presenta posti di lavoro con specifici rischi¹, e c'è consapevolezza delle necessarie implicazioni², e imprese potranno avvalersi di specialisti del lavoro – medici e igienisti del lavoro, ingegneri della sicurezza – per proteggere la salute e la sicurezza dei collaboratori.

Identificare, verificare...

Il datore di lavoro è tenuto ad accertare i rischi in grado di compromettere la sicurezza e la salute dei collaboratori e adottare le necessarie misure tecniche (artt. 3–10 Ordinanza prevenzione degli infortuni (OPI) e artt. 3–9 Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro OLL 33³).

Inoltre egli è tenuto a verificare con regolarità le misure adottate e, in particolare a seguito della modifica di procedure produttive;

...e prevenire

Le condizioni di lavoro devono essere adeguate in modo tale che la salute della donna incinta o in allattamento e quella del bambino non sia messa a rischio.

Per ciò che riguarda gli effetti nocivi di prodotti chimici per il nascituro, le prime tre settimane di gravidanza sono particolarmente critiche. Durante tale periodo, spesso la madre non sa ancora della gravidanza. In caso di possibile gravidanza, l'impresa è meglio che la preveda, prima ancora che si manifesta, adottando le necessarie misure a tutela.

Ad esempio, i cambiamenti fisiologici durante la gravidanza comportano che la donna sopporti meno la gravosità del lavoro. Determinati agenti fisici (raggi x), chimici (pesticidi, solventi, piombo) e biologici (virus della rubeola) sono in grado di compromettere lo sviluppo del feto o comportare malformazioni. Verso la fine della gravidanza lavori gravosi (pesi, mansioni ripetitive, stare in piedi a lungo, orari disagiati ecc.) possono rallentare la crescita o comportare parto precoce.

Lavori vietati in mancanza di valutazione

Ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione della maternità emendata nel 2008, il datore di lavoro può impiegare la lavoratrice incinta in determinate attività solo previa valutazione di rischio;

in particolare, si tratta dei seguenti lavori:

- ricorrente sollevamento di pesi di oltre 5 kg o di spostamenti di pesi saltuari di oltre 10 kg come pure la gestione di applicazioni meccaniche – leve o manovelle – che corrispondono al sollevamento di peso di oltre 5 kg, risp. 10 kg;
- lavori che comportano movimenti o posizioni facilmente affaticanti;
- lavori che comportano l'impatto di colpi, vibrazioni o scosse;
- lavori eseguiti all'interno con temperature sotto i -5° C o sopra 28° C come pure l'esecuzione di lavori a contatto con forte umidità;
- lavori che comportano forti radiazioni (massimali, v. art. 36 Ordinanza sulle radiazioni);
- lavori a contatto di materiali pericolosi con caratteristiche del tipo R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 o combinazioni di esse; mercurio e suoi derivati, inibitori di mitosi e ossido di carbonio;
- lavori a contatto di microrganismi del gruppo 2, di cui non si conosce la pericolosità per il feto;
- lavori a contatto di microrganismi del gruppo 2, di cui non si conosce la pericolosità per il feto;
- lavori secondo sistemi organizzativi aventi notoriamente ritmi gravosi.

1. Vedi Appendice 1 della Direttiva MSSL No. 6508, gennaio 2007, della Commissione federale per la sicurezza sul lavoro, disponibile sotto www.ekas.admin.ch.
2. Vedi Appendice 4 della Direttiva No. 6508 /2007 (nota 1).
3. OPI: Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e LLO 3: Ordinanza su lavoro



Lavori comunque (sempre) vietati alle donne incinte:

- Il lavoro a cottimo ritmati, in cui il ritmo è dettato da una macchina o da un impianto e non può essere regolato dalla lavoratrice stessa.
- lavori con pressione acustica di 85 dB(A) o più (LEX 8 ore);
- lavori che implicano pressione eccessiva (ad es., in camere di compressione);
- lavori in ambienti a ridotto tasso di ossigeno;
- lavori con sostanze radioattive a rischio di assorbimento o contaminazione;
- lavori con microrganismi del gruppo 2 (OPTM), notoriamente dannosi per il feto, come il virus della rubeola o del toxoplasma, al pari dei gruppi 3 e 4

Valutazione obbligatoria di rischio

Il datore di lavoro può adibire donne in gravidanza o in allattamento in lavori potenzialmente gravosi o pericolosi solo previa valutazione che escluda la concreta pericolosità per la madre e per il bambino. Tale valutazione deve essere eseguita da personale competente (medici o igienisti del lavoro).

In caso di carente valutazione di rischio, è vietato affidare alla lavoratrice incinta lavori gravosi o pericolosi.

In presenza di valutazione di rischio, il datore di lavoro è tenuto a informare la lavoratrice sui relativi risultati e sulle misure adottate.

In caso di necessaria adozione di misure, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire controlli medici ogni 3 mesi, per verificare la validità dei provvedimenti adottati.

In tal caso, la valutazione dello stato di salute della donna incinta o in allattamento in merito alla validità delle misure di sicurezza spetta al suo medico curante, il quale peraltro deve essere a conoscenza della valutazione di rischio.

Nel caso in cui il posto di lavoro non soddisfi i requisiti di sicurezza, non resta che rinunciare al lavoro e percepire un salario dell'80%.

Lista di controllo

Quale strumento d'ausilio dell'impresa, ECO SWISS, l'Organizzazione dell'economia svizzera per l'ambiente, la sicurezza del lavoro e la salute sul posto di lavoro, mette a disposizione una Check list (v. in appendice) che consente alle imprese di valutare in fretta quando è necessario ricorrere a delle misure.

Questa lista è ripresa anche dal Segretariato di Stato dell'economia SECO e può essere scaricata dal sito internet.

- ➡ [Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Protezione della maternità – datori di lavoro](#)
- ➡ [Lista di controllo « Protezione della maternità sul posto di lavoro »](#)
- ➡ [Eco swiss—Sécurité et santé au travail \(F o D\)](#)